

Licenziamenti e richieste di risarcimento per l'illegittimo utilizzo della legge a tutela dell'handicap

Stangati i furbetti della 104

Ricerca **Miur**: gli Ata fruiscono di più permessi dei prof

DI NICOLA MONDELLI

Ennesimo duro intervento della magistratura ordinaria e di quella contabile contro l'utilizzo improprio dei permessi (tre giorni al mese) e dei congedi straordinari (fino a due anni) retribuiti previsti rispettivamente dall'art. 33 della legge 104/1992 e dall'art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 per l'assistenza ai parenti disabili in situazione di gravità.

I giudici della sezione lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 17968/2016 pubblicata il 13 settembre 2016, hanno confermato la legittimità del licenziamento di un dipendente comunale che aveva utilizzato n. 38 ore e 30 minuti di permesso di cui all'art. 33 della legge 104/1992 per frequentare, in una città diversa da quella di residenza della madre disabile che doveva assistere, le lezioni universitarie di

un corso di laurea. Con la sentenza n. 220/2016 pubblicata il 5 settembre 2016, i giudici della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Toscana hanno sostenuto che il dipendente (nello specifico un collaboratore scolastico di un istituto di Grosseto, ndr) che benefici illecitamente dei giorni di congedo straordinario retribuito per assistere parenti disabili gravi, e per quei giorni percepisca la retribuzione, pone in essere un danno patrimoniale all'amministrazione scolastica per il quale è tenuto al risarcimento nella misura di quanto indebitamente riscosso, oltre agli interessi legali e le spese processuali.

Le due citate sentenze, confermando peraltro un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, dovrebbero contribuire, per un verso, a porre un freno all'uso improprio o comunque distorto dei permessi e dei congedi di cui trattasi, per l'altro costituire un ennesimo campanello di allar-

me nei confronti di quanti, anche nel comparto scuola, chiedono di utilizzare una o entrambe le categorie di permessi e di congedi o di averne titolo.

La situazione nel comparto scuola.

Sul numero complessivo del personale docente e Ata di ruolo e non di ruolo in servizio presso le istituzioni scolastiche, che risulti titolare dei benefici di cui alla legge 104/1992, non ci sono dati ufficiali. Gli unici dati, peraltro indicativi, relativi al numero del personale che ha beneficiato nel corso dell'anno scolastico 2015/2016 dei permessi di cui all'articolo 33 della predetta legge 104, sono quelli che si ricavano dall'esame del monitoraggio promosso dal ministero dell'istruzione in concomitanza con la campagna contro i "furbetti della 104" promossa dal sottosegretario **Davide Faraone**. Sono dati che dovrebbero fare riflettere sia il ministro dell'istruzione che quello dell'economia e delle finanze.

Stando ai dati del monitoraggio, a fruire dei permessi sarebbe stato il 13 per cento del personale in servizio sia docente che Ata, quest'ultimo in proporzione maggiore rispetto a quello docente - nel settore privato e in quello pubblico le percentuali sarebbero invece rispettivamente del 3 e del 10 per cento.

Il monitoraggio rileva anche situazioni che vanno ben oltre la media del 13 per cento. In Umbria avrebbe fruito dei permessi il 26 per cento degli Ata; in Sardegna il 18 per cento dei docenti di ruolo; nel Lazio il 16 per cento dei docenti e il 24 per cento degli Ata, nel Friuli il 14 per cento dei docenti e il 16 per cento degli Ata. Percentuali più basse rispetto alla media nazionale sono state registrate in Lombardia, in Toscana e nel Veneto. Non si ha invece alcun dato, neppure solo indicativo, sul numero del personale della scuola che ha fruito dei congedi straordinari di cui all'art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001.

—Riproduzione riservata—

